

# Archimede s.a.s.

**Assistenza contabile e Fiscale**  
**Centergross - Funo di Argelato (Bo)**  
**Pieve di Cento (Bo)**  
**Quarto Inferiore (BO)**

Circolare n. 1 del 02/01/2020

## **DECRETO FISCALE IN GAZZETTA**

**Alla vigilia di Natale ha visto la luce la conversione definitiva del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.**

Il Decreto Fiscale è diventato Legge n.157 del 19 dicembre 2019 dopo la conversione, con modifiche, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Pubblicato sulla GU n. 301 del 24-12-2019 entra in vigore il giorno di Natale.

Molte novità rispetto al testo originario (nostra circolare n. 6 del 7/11/2019) per il decreto fiscale dopo la sua conversione.

### **Contrasto alle indebite compensazioni**

Nuovi obblighi per gli importi dai 5.000 euro in poi anche per i contribuenti IRPEF. I crediti potranno essere compensati solo dopo la presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge e questo potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla data di presentazione.

L'applicazione di queste norme si applica anche ai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

### **Niente più responsabilità solidale tra committente e appaltatore**

Niente più responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali, ma stop ai pagamenti se l'appaltatore non è in regola. Nella Legge di conversione sono state completamente riscritte le norme originarie del decreto. Confermato invece l'ampliamento dell'ambito di applicabilità del regime IVA in caso di fornitura di manodopera tramite appalto di servizi.

La norma è contenuta nell'[articolo 4 del decreto legge 124/2019 convertito dalla legge 157/2019](#) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre. Il provvedimento stabilisce che le imprese appaltatrici o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e delle relative addizionali, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Secondo l'Agenzia la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio il numero di ore impiegate da ciascun lavoratore in esecuzione della specifica commessa (risoluzione 108/2019).

Si può essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;

- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

La prima verifica, quindi, è fissata per il prossimo 31 gennaio e l'agenzia delle Entrate dovrà rilasciare una certificazione in tempo utile per adempiere agli obblighi versamento delle ritenute entro il successivo 17 febbraio 2020.

Di fatto, si introduce un "Durc fiscale" che avrà validità di quattro mesi e che attesterà lo stato di regolarità delle imprese appaltatrici.

Sebbene l'Agenzia sia stata tempestiva a fornire i primi chiarimenti, rimangono intatti i numerosi dubbi per committenti e appaltatori.

Tenuto conto della progressività di determinazione delle ritenute fiscali è sostanzialmente impossibile calcolare le ritenute in funzione delle ore lavorate dai dipendenti in ciascun appalto, a meno di calcoli empirici che non sono previsti dalla norma.

Peraltro, nel rapporto di lavoro ci sono molti eventi di assenze che sono tutelati da retribuzione sulle quali si applicano le ritenute fiscali ma che non possono essere imputabili a nessun committente.

Inoltre, il committente in considerazione delle informazioni in suo possesso può esclusivamente verificare che le ritenute dichiarate dai singoli appaltatori siano state versate.

Al contrario essi sono oggettivamente impossibilitati a verificare che le stesse ritenute sia correttamente determinate dal momento che sono privi di molte informazioni utili al calcolo (ad esempio, i carichi di famiglia). Ciò nonostante, la norma prevede che in caso di errori, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.

### **Regime del reverse charge**

Reverse Charge anche nell'ambito dei contratti di sola somministrazione di manodopera, con l'obiettivo di contrastare le frodi realizzate attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese. L'inversione contabile in materia di Iva viene quindi estesa alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili (articoli 1655 e 2222 del Codice civile).

### **Ravvedimento operoso**

Possibilità di "ravvedimento lungo" per tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. Le norme immediatamente operative

### **Semplificazioni fiscali**

Slitta di sei mesi l'arrivo delle dichiarazioni precompilate per i soggetti IVA. Dal 1° luglio 2020 on line le bozze di registri e comunicazioni. L'esterometro diventa trimestrale

### **Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale**

Dal 2021 introdotto un termine ampio per la presentazione del 730. Scadenza ultima al 30 settembre

### **Modifiche al regime dell'utilizzo del contante**

Si riduce la soglia per l'utilizzo delle banconote per i pagamenti. Il limite scende a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e a 1.000 dal gennaio 2021

### **Lotteria degli scontrini**

Slitta al 1° luglio la nuova lotteria degli scontrini. Potranno essere segnalati alle Entrate gli esercenti che non accettano o disincentivano i pagamenti elettronici.

### **Modifica della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti**

Arriva la confisca per sproporzione per i reati tributari. Più facile la confisca dei patrimoni delle imprese - Salgono le sanzioni per i reati tributari. Fino a otto anni di carcere per chi evade oltre 100.000 euro

### **Sanzioni Pos**

Per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con «carte di pagamento» (relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito), la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, si applicherà dal 1° luglio 2020.

Un'altra novità che ha trovato spazio nel Decreto fiscale è rappresentata da un **credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata. Il nuovo credito d'imposta spetterà sulle commissioni dovute in relazione alle **cessioni** rese nei confronti dei consumatori privati **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a 400.000 euro**.

**ARCHIMEDE SAS**